

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **ORD/2021/00014**

Del: **01/04/2021**

Proponente: **Direzione Corpo Polizia Municipale**

OGGETTO: AMPLIAMENTO LIMITI DI ACCESSO IN AREE A MAGGIOR RISCHIO DI ASSEMBRAMENTO E DIVIETO DI SOSTANZE ALCOLICHE - SOSPENSIONE

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 1, comma 9, secondo cui *«Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro»*;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Vista la propria ordinanza n. 6 del 10 marzo 2021, avente ad oggetto “Ampliamento limiti di accesso in aree a maggior rischio di assembramento e divieto di sostanze alcoliche”, con cui sono stati disposti, a partire dal 12 marzo 2021, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 16.00 alle ore 22.00: 1) il divieto di vendita di bevande alcoliche effettuata in qualsiasi forma (da parte di esercizi pubblici di somministrazione per asporto, esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari, operatori su area pubblica che vendono generi alimentari, operatori della grande distribuzione, anche mediante distributori automatici, etc.), salva la possibilità di vendita a domicilio, nell'intero territorio comunale; 2) il divieto di consumo di bevande alcoliche nelle vie, piazze ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, nell'intero territorio comunale; 3) una limitazione dell'accesso, relativamente ad alcune zone della città, che comporta: a) il divieto di stazionamento per le persone, salva l'attesa in coda per poter accedere agli esercizi pubblici ed agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle distanze minime interpersonali; b) la possibilità di attraversamento soltanto per accedere agli esercizi pubblici ed agli esercizi commerciali legittimamente aperti nonché alle abitazioni private ed agli uffici pubblici e privati compresi nell'area, e per il deflusso dall'area;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID- 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute in data 26 marzo 2021, in base alla quale alla Regione Toscana

si applicano, a partire dal 28 marzo e fino al 6 aprile 2021, le misure di cui al Capo V del d.P.C.M. 2 marzo 2021 (Misure del contenimento del contagio che si applicano in zona rossa);

Considerato che, per effetto dell'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 30/2021, nonché della predetta ordinanza del Ministro della salute in data 26 marzo 2021, ed in particolare delle Misure relative agli spostamenti in zona rossa di cui all'articolo 40 del d.P.C.M. 2 marzo 2021, le misure relative al divieto di consumo di alcolici negli spazi pubblici ed alle limitazioni dell'accesso in alcune zone, disposte con l'ordinanza n. 6/2021, sono state superate da misure nazionali più restrittive, mentre per quanto concerne la misura del divieto di vendita di alcolici, altresì disposta con l'ordinanza sindacale n. 6/2021, sono temporaneamente venuti meno gli stessi presupposti di fatto del rischio di assembramenti che hanno giustificato l'adozione dell'ordinanza sindacale;

Ritenuto, pertanto, per esigenze di univocità e chiarezza delle disposizioni che gli operatori economici e tutti i cittadini sono tenuti a rispettare, nonché al fine precipuo di non penalizzare senza motivo la vendita di sostanze alcoliche (comprese nell'ambito dei generi alimentari, la cui vendita è consentita anche in zona rossa, ai sensi degli articoli 45 e 46 del d.P.C.M. 2 marzo 2021), di dover sospendere integralmente l'efficacia delle misure disposte con l'ordinanza n. 6/2021, a partire dal 2 aprile 2021, con riserva di monitorare la situazione e di adottare ulteriori disposizioni alla luce delle ulteriori decisioni nazionali sulla disciplina delle misure di contenimento del contagio che interverranno dopo il periodo pasquale, dei dati sull'andamento del contagio e dei comportamenti dei cittadini;

Visti gli artt. 50, comma 5, 54, commi 4, 4-bis, e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

CONSIDERATO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 del d.P.C.M. 2 marzo 2021, nonché dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

L'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 6 del 10 marzo 2021, avente ad oggetto "AMPLIAMENTO LIMITI DI ACCESSO IN AREE A MAGGIOR RISCHIO DI ASSEMBRAMENTO E DIVIETO DI SOSTANZE ALCOLICHE" è sospesa a partire dal 2 aprile 2021 e fino all'adozione di un' ulteriore ordinanza in merito

Il Corpo della Polizia Municipale e la Direzione Sviluppo Economico definiscono con propri provvedimenti le misure organizzative e le modalità operative necessarie a dare piena attuazione alla presente ordinanza.

INFORMA

Che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ed alla Direzione Sviluppo Economico, nonché al Prefetto di Firenze ed al Questore di Firenze.

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Firenze, lí 01/04/2021

Sottoscritto digitalmente da

Vice Sindaco

Alessia Bettini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.